



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 357/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. . . .	1
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Tribunale

2019/C 357/02	Nomina del cancelliere aggiunto	2
---------------	-------------------------------------------	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 357/03	Causa C-162/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall'Iceland Foods Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2018, causa T-267/18: Iceland Foods/EUIPO - Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)	3
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2019/C 357/04	Causa C-188/19 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2019 avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione allargata) del 14 dicembre 2018, causa T-750/16, FV/Consiglio.	3
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2019/C 357/05	Causa C-230/19 P: Impugnazione proposta il 14 marzo 2019 da Petr Fryč avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 gennaio 2019, causa T-513/18, Fryč/Commissione.	4
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

2019/C 357/06	Causa C-317/19 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2019 da Romuald Kayibanda, Julie Sors avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2019, causa T-581/18, Kayibanda e Sors/Commissione.....	4
2019/C 357/07	Causa C-433/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 giugno 2019 – Ellmes Property Services Limited/SP.....	4
2019/C 357/08	Causa C-442/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 12 giugno 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV	5
2019/C 357/09	Causa C-462/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Spagna) il 13 giugno 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)...	6
2019/C 357/10	Causa C-464/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 giugno 2019 – Latte Villafranca SCRL, in liquidazione, e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto.....	7
2019/C 357/11	Causa C-468/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italia) il 17 giugno 2019 – Regione Veneto/HD	7
2019/C 357/12	Causa C-478/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 giugno 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate	9
2019/C 357/13	Causa C-479/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 giugno 2019 – UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate	9
2019/C 357/14	Causa C-481/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 21 giugno 2019 – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).....	10
2019/C 357/15	Causa C-496/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Campania (Italia) il 25 giugno 2019 – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno	11
2019/C 357/16	Causa C-497/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 26 giugno 2019 – Ibercaja Banco, S.A./SO e TP	11
2019/C 357/17	Causa C-499/19 P: Impugnazione proposta il 28 giugno 2019 da Victor Lupu avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 aprile 2019, causa T-558/18: Lupu/EUIPO Et Djili Soy Dzhangir Ibryam (Djili DS)	12
2019/C 357/18	Causa C-505/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 3 luglio 2019 – WS/Bundesrepublik Deutschland.....	12
2019/C 357/19	Causa C-512/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 3 luglio 2019 – Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo Economico e a.	13
2019/C 357/20	Causa C-517/19P: Impugnazione proposta l'8 luglio 2019 da Maria Alvarez y Bejarano e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019, cause riunite T-516/16 e T-536/16, Alvarez y Bejarano e a./Commissione.....	14
2019/C 357/21	Causa C-518/19 P: Impugnazione proposta l'8 luglio 2019 da Jakov Ardalic e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019, cause riunite T-523/16 e T-542/16, Ardalic e a./Consiglio	15

2019/C 357/22	Causa C-538/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 10 luglio 2019 – TS, UT, VU/Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța . . .	16
2019/C 357/23	Causa C-544/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Blagoevgrad (Bulgaria) il 17 luglio 2019 – «ECOTEX BULGARIA» EOOD/Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite	17
2019/C 357/24	Causa C-553/19 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2019 dall'International Tax Stamp Association avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-396/18, ITSA/Commissione	18
2019/C 357/25	Causa C-554/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Kehl (Germania) il 18 luglio 2019 – Strafverfahren/FU	19
2019/C 357/26	Causa C-555/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 19 luglio 2019 – Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH.	21
2019/C 357/27	Causa C-561/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 luglio 2019 – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA	22
2019/C 357/28	Causa C-595/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 23 luglio 2019 – Fototre Srl/Ministero dello Sviluppo Economico e a.	23
2019/C 357/29	Causa C-600/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 6 agosto 2019 – MA/Ibercaja Banco, SA	23
2019/C 357/30	Causa C-602/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 9 agosto 2019 – kohlfarma GmbH/Repubblica federale di Germania	24
2019/C 357/31	Causa C-608/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 agosto 2019 – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.	25
2019/C 357/32	Causa C-616/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 16 agosto 2019 – M.S., M.W., G.S./Minister for Justice and Equality	26
2019/C 357/33	Causa C-624/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal (Regno Unito) il 22 agosto 2019 – K e altri/Tesco Stores Ltd.	27
2019/C 357/34	Causa C-658/19: Ricorso proposto il 4 settembre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna	27
Tribunale		
2019/C 357/35	Causa T-603/17: Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2019 – Lituania/Commissione [«FEAGA e Feader – Spese escluse dal finanziamento – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Asse 4 “Leader”– Regolamento (UE) n. 65/2011 – Controlli amministrativi – Obbligo di istituire un sistema adeguato che consenta di valutare la ragionevolezza dei costi – Contributo in natura sotto forma di volontariato – Contributo in natura sotto forma di un conferimento di un bene immobile – Controlli in loco – Presenza di documenti che giustificano le domande di pagamento – Esecuzione di operazioni finanziate conformemente alle norme sugli appalti pubblici]	29

2019/C 357/36	Causa T-217/18: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – DK/SEAE («Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Condanna penale – Sanzione consistente nell’applicazione di una ritenuta sull’importo della pensione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Circostanze attenuanti – Responsabilità»)	30
2019/C 357/37	Causa T-308/18: Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2019 – Hamas/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive, adottate contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Possibilità per un’ autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Principio di non ingerenza – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Autenticazione degli atti del Consiglio»)	30
2019/C 357/38	Causa T-680/18: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2019 – SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo LUMIN8 – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore LUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].....	31
2019/C 357/39	Causa T-689/18: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2019 – Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING) [«Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo EXECUTIVE SELLING – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»].....	32
2019/C 357/40	Causa T-744/18: Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Raffigurazione di un’ellisse discontinua) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un’ellisse discontinua – Marchio dell’Unione europea anteriore raffigurante un’ellisse – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]... ..	33
2019/C 357/41	Causa T-753/18: Sentenza del Tribunale del 5 settembre 2019 – C&A/EUIPO (#BESTDEAL) [«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo #BESTDEAL – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»].....	33
2019/C 357/42	Causa T-434/17: Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2019 – Younique/EUIPO – Jafer Enterprises R&D (younique products) («Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ritiro dell’opposizione – Non luogo a statuire»).....	34
2019/C 357/43	Causa T-511/19: Ricorso proposto il 17 luglio 2019 – Staciwa/Commissione	35
2019/C 357/44	Causa T-529/19: Ricorso proposto il 22 luglio 2019 – Adeso/Commissione	36
2019/C 357/45	Causa T-536/19: Ricorso proposto il 27 luglio 2019 – Militos Symvouleftiki/Commissione	37
2019/C 357/46	Causa T-573/19: Ricorso proposto il 16 agosto 2019 – DS e a./Commissione e SEAE	38
2019/C 357/47	Causa T-575/19: Ricorso proposto il 19 agosto 2019 – El/Commissione	38
2019/C 357/48	Causa T-576/19: Ricorso proposto il 19 agosto 2019 – DV e a./Commissione.....	39
2019/C 357/49	Causa T-580/19: Ricorso proposto il 20 agosto 2019 – Borborudi/Consiglio.....	40
2019/C 357/50	Causa T-584/19: Ricorso proposto il 22 agosto 2019 – thyssenkrupp/Commissione.....	41

2019/C 357/51	Causa T-595/19: Ricorso proposto il 30 agosto 2019 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)	42
2019/C 357/52	Causa T-621/17: Ordinanza del Tribunale 18 luglio 2019 – Taminco et Arysta LifeScience Great Britain/EFSA	43
2019/C 357/53	Causa T-720/18: Ordinanza del Tribunale del 23 luglio 2019 – AMVAC Netherlands/EFSA	44
2019/C 357/54	Causa T-335/19: Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2019 – Cantieri del Mediterraneo/Commissione	44

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(2019/C 357/01)

Ultima pubblicazione

GU C 348 del 14.10.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 337 del 7.10.2019

GU C 328 del 30.9.2019

GU C 319 del 23.9.2019

GU C 312 del 16.9.2019

GU C 305 del 9.9.2019

GU C 295 del 2.9.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Nomina del cancelliere aggiunto

(2019/C 357/02)

Nella sua conferenza plenaria del 13 febbraio 2019, il Tribunale ha deciso di nominare il sig. Thomas Henze in qualità di cancelliere aggiunto del Tribunale, conformemente all'articolo 33 del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l'articolo 32 di detto regolamento.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall'Iceland Foods Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2018, causa T-267/18: Iceland Foods/EUIPO - Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Causa C-162/19 P)

(2019/C 357/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iceland Foods Ltd (rappresentanti: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, J. Hertzog, C. Hill e J. Warner, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 5 settembre 2019, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e condannato la Iceland Foods Ltd a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 24 febbraio 2019 avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione allargata) del 14 dicembre 2018, causa T-750/16, FV/Consiglio

(Causa C-188/19 P)

(2019/C 357/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FV (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo, Commissione europea

Con ordinanza del 3 settembre 2019, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione.

Impugnazione proposta il 14 marzo 2019 da Petr Fryč avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 gennaio 2019, causa T-513/18, Fryč/Commissione

(Causa C-230/19 P)

(2019/C 357/05)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Petr Fryč (rappresentante: Š. Oharková, advokátka)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 5 settembre 2019, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione manifestamente infondata.

Impugnazione proposta il 16 aprile 2019 da Romuald Kayibanda, Julie Sors avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2019, causa T-581/18, Kayibanda e Sors/Commissione

(Causa C-317/19 P)

(2019/C 357/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Romuald Kayibanda, Julie Sors (rappresentante: A. Bove, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 3 settembre 2019 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l'impugnazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 6 giugno 2019 – Ellmes Property Services Limited/SP

(Causa C-433/19)

(2019/C 357/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Ellmes Property Services Limited

Resistente: SP

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 24, punto 1, primo comma, prima alternativa, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾ (in prosieguo: il regolamento «Bruxelles I bis»), debba essere interpretato nel senso che le azioni promosse da un condomino dirette a vietare ad un altro condomino di modificare unilateralmente l'unità immobiliare condominiale di sua proprietà, e in particolare la sua destinazione d'uso, senza il consenso degli altri condomini, hanno come oggetto l'esercizio di un diritto reale.
- 2) In caso di risposta negativa:

Se l'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che le azioni di cui alla prima questione hanno ad oggetto diritti di natura contrattuale che devono essere soddisfatti nel luogo in cui si trova l'immobile.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 12 giugno 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV

(Causa C-442/19)

(2019/C 357/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Stichting Brein

Resistente: News-Service Europe BV

Questioni pregiudiziali

1. Se un operatore di una piattaforma di servizi di Usenet (come è stata NSE) (...) effettui una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva sul diritto d'autore»).
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione (e ove dunque si configuri una comunicazione al pubblico):

Se la constatazione che il gestore di una piattaforma per servizi di Usenet effettua una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d'autore, osti all'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico»).
3. In caso di risposta negativa alle questioni 1 e 2 (e ove sia dunque possibile invocare la deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico):

Se l'operatore di una piattaforma di servizi Usenet, che fornisce (...) servizi (...), svolga un ruolo attivo che osta in altro modo a invocare con successo l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico.

4. Se all'operatore di una piattaforma per servizi di Usenet, che effettua una comunicazione al pubblico e che può invocare con successo l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico, possa essere vietato di persistere nell'infrazione, o se ad esso possa essere imposta un'ingiunzione che vada oltre quanto indicato all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva sul commercio elettronico, o se invece ciò sia contrario all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(Spagna) il 13 giugno 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPOINT)**

(Causa C-462/19)

(2019/C 357/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Parti nel procedimento principale

Parte interessata dalla sanzione: Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPOINT)

Altre parti: Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak, Unión General de Trabajadores (UGT)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso vieta gli accordi tra operatori e rappresentanti dei lavoratori, anche se conclusi sotto la denominazione di contratti collettivi, qualora essi stabiliscano la cessione dei lavoratori collegati alla SAGEP alle imprese che recedono da essa e le modalità di esecuzione di tale cessione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l'articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni di diritto nazionale come quelle contenute nel Real Decreto-ley (regio decreto legge) 9/2019, nella misura in cui rappresentano il fondamento dei contratti collettivi che impongono una determinata forma di cessione di lavoratori che oltrepassa le questioni lavoristiche e produce un'armonizzazione delle condizioni commerciali.
- 3) Qualora le suddette disposizioni giuridiche risultino contrarie al diritto dell'Unione, se la giurisprudenza di codesta Corte sul primato del diritto dell'Unione e sulle sue conseguenze, contenuta tra l'altro nelle sentenze Simmenthal ⁽¹⁾ e Fratelli Costanzo ⁽²⁾, debba essere interpretata nel senso che esso impone a un organismo di diritto pubblico come la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza) di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale contrarie all'articolo 101 TFUE.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 101 TFUE e il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽³⁾ e l'obbligo di garantire l'efficacia delle norme dell'Unione, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono ad un'autorità amministrativa come la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia di infliggere ammende e penalità di mora ai soggetti che assumono condotte come quelle sopra descritte.

⁽¹⁾ Sentenza del 15 dicembre 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

⁽²⁾ Sentenza del 22 giugno 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

⁽³⁾ GU 2003, L 1, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 giugno 2019 –
Latte Villafranca SCRL, in liquidazione, e a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto**

(Causa C-464/19)

(2019/C 357/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Latte Villafranca SCRL, in liquidazione, Azienda Agricola Cordioli Cesarino e Noè società semplice, Cordioli Evaristo e Lore-dano società semplice, DZ, EA, FB

Resistenti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l'art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 ⁽¹⁾ comporti, quale conseguenza, l'insussistenza dell'obbligazione dei produttori di corrispondere il prelievo supplementare quando sussistono le condizioni stabilite dal medesimo Regolamento.
- 2) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, il diritto dell'Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell'affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l'affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell'Unione europea.
- 3) Se, in una situazione come quella descritta e che costituisce oggetto del giudizio principale, l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 ⁽²⁾ e la nozione unionale di «categoria prioritaria» ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004 approvato dalla Repubblica italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell'Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 2001, L 187, pag. 19).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto (Italia) il
17 giugno 2019 – Regione Veneto/HD**

(Causa C-468/19)

(2019/C 357/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale per il Veneto

Parti nella causa principale

Appellante: Regione Veneto

Appellato: HD

Questioni pregiudiziali

- 1) Dica la Corte di Giustizia se per l'individuazione dei «beni culturali» oggetto dell'art. 36 TFUE vada utilizzato il criterio dettato dall'art. 2, punto 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ⁽¹⁾, secondo cui determinante è la definizione di essi data dalla normativa nazionale.
- 2) Dica inoltre se la tutela accordata dall'art. 36 TFUE ai «beni culturali» ricomprenda e si estenda anche ai «veicoli d'epoca» di cui alla direttiva 2000/53/CE ⁽²⁾.
- 3) Dica poi se, conseguentemente, il diritto comunitario sopra richiamato prenda in considerazione per le finalità di tutela che gli sono proprie, anche i veicoli che l'ordinamento italiano qualifica come «di interesse storico e collezionistico» in ragione del dovere di conservazione della loro originalità.
- 4) Dica ancora se la funzione di protezione dei «beni culturali», tra cui i «veicoli d'epoca», contemplata dall'art. 36 TFUE, ed evocata dall'art. 2, punto 1, della direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, oltre che dal decimo considerando della direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sui veicoli fuori uso, alla luce del contenuto di cui al punto 26 del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea, approvato il 29 settembre 2005, possa essere interpretata nel senso che essa ammette e consente agli Stati un trattamento [di] esenzione fiscale discriminatorio, in quanto limitato soltanto ai veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico», pur in presenza di un'esenzione fiscale più ampia, accordata a tutti i veicoli «di interesse storico e collezionistico» in alcune aree del territorio nazionale per effetto di leggi regionali e provinciali applicabili soltanto nelle stesse.
- 5) Nel caso in cui alla precedente domanda sia data risposta negativa, se la citata normativa europea consenta comunque trattamenti fiscali deteriori e discriminatori previsti da legge dello Stato per i «veicoli di interesse storico e collezionistico» a causa della loro stessa vetustà che aumentano il carico fiscale a causa delle emissioni maggiormente inquinanti, così riducendone la protezione, inibendone la valorizzazione e disincentivandone la stessa conservazione.
- 6) Dica se il principio di libera circolazione delle merci, consacrato dagli artt. 52, comma 2, TUE e 30 TFUE, ed il correlato divieto di misure equivalenti a dazi, alla luce dei criteri elaborati in proposito dalla giurisprudenza [della] Corte di giustizia, consenta allo Stato membro di sottoporre i veicoli di riconosciuto «interesse storico e collezionistico» ad un trattamento fiscale discriminatorio e non omogeneo su tutto il territorio nazionale, che va a colpire i trasferimenti di proprietà dello stesso veicolo da soggetto residente in territorio statale esente fiscalmente a soggetto residente in territorio statale in cui il tributo è invece previsto.
- 7) Dica ancora se gli artt. 18, 19, 20, 21, 45, 49 TFUE a tutela delle libertà fondamentali garantite nello spazio comune europeo ed il divieto di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 ⁽³⁾, ostino a trattamenti fiscali deteriori e discriminatori all'interno dello Stato membro che differenzino e penalizzino i proprietari di veicoli di interesse storico e collezionistico soltanto in base al loro luogo di residenza.
- 8) Dica infine se i principi di libertà, autonomia ed indipendenza dei giudici, affermati e tutelati dall'art. 2 TUE nello spazio comune europeo a garanzia del «giusto processo», consentano allo Stato membro di impedire con legge ai giudici di riconoscere autonomamente il carattere di «particolare interesse storico e collezionistico» di un autoveicolo ai fini di stabilire se lo stesso sia o meno fiscalmente esente, obbligandolo a tener conto soltanto delle determinazioni al riguardo adottate da un soggetto privato incaricato di ciò in via esclusiva.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (GU 2014, L 159, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso - Dichiarazioni della Commissione (GU 2000, L 269, pag. 34).

⁽³⁾ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 giugno 2019 –
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate**

(Causa C-478/19)

(2019/C 357/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale

Se il diritto comunitario – ed in particolare le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, come interpretate da codesta Corte – ostino all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all'art. 35, comma 10-ter del decreto-legge n. 223/2006, nella parte in cui limita ai fondi di investimento immobiliare chiusi l'agevolazione delle imposte ipotecarie e catastali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 giugno 2019 –
UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH/Agenzia delle Entrate**

(Causa C-479/19)

(2019/C 357/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Resistente: Agenzia delle Entrate

Questione pregiudiziale

Se il diritto comunitario – ed in particolare le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali, come interpretate da codesta Corte – ostino all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui all'art. 35, comma 10-ter del decreto-legge n. 223/2006, nella parte in cui limita ai fondi di investimento immobiliare chiusi l'agevolazione delle imposte ipotecarie e catastali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 21 giugno 2019 – DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Causa C-481/19)

(2019/C 357/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nella causa principale

Ricorrente in cassazione: DB

Resistente in cassazione: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE ⁽¹⁾, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽²⁾ debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura «punitiva»;
- 2) se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l'art. 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile *ratione temporis*, e l'art. 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 siano compatibili con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell'autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura «punitiva».

⁽¹⁾ Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Campania (Italia)
il 25 giugno 2019 – Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di
Salerno**

(Causa C-496/19)

(2019/C 357/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale della Campania

Parti nella causa principale

Ricorrente e appellante: Antonio Capaldo SpA

Resistente: Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno

Questione pregiudiziale

Se la verifica fisica delle merci effettuata all'atto della loro importazione osti alla instaurazione della procedura di revisione dell'accertamento di cui all'art. 78 del Reg. Cee n. 2913/92 ⁽¹⁾ che ha istituito un Codice Doganale Comunitario.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 26 giugno
2019 – Ibercaja Banco, S.A./SO e TP**

(Causa C-497/19)

(2019/C 357/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parti

Ricorrente: Ibercaja Banco, S.A.

Resistenti: SO e TP

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al diritto europeo una normativa interna dalla quale risulta che, qualora una determinata clausola abusiva abbia superato il controllo giurisdizionale d'ufficio iniziale nel momento in cui è stata disposta l'esecuzione, tale controllo osta a che successivamente il medesimo giudice possa rilevare d'ufficio detta clausola abusiva quando già dal primo momento ne sussistevano i presupposti di fatto e di diritto, benché in detto controllo iniziale non sia stata espressa, né nel dispositivo né nella motivazione, alcuna considerazione sulla validità delle clausole.

- 2) La questione seguente che sorgerebbe è se l'esecutato, sussistendo già gli elementi di fatto e di diritto che determinano il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso con i consumatori non eccipisce detta abusività nell'incidente di opposizione previsto a tal fine dalla legge, possa successivamente, dopo la definizione di siffatto incidente di opposizione, riproporre un nuovo incidente processuale, volto a far dichiarare il carattere abusivo di un'altra o di altre clausole, quando questi già poteva opporlo inizialmente nel procedimento ordinario previsto dalla legge. In definitiva, se ricorra un effetto preclusivo che impedisce al consumatore di eccepire successivamente il carattere abusivo di un'altra clausola nel medesimo procedimento di esecuzione e perfino in un successivo giudizio di cognizione.
- 3) Nel caso in cui sia ritenuta conforme al diritto europeo la conclusione secondo cui la parte non può proporre un secondo o ulteriore incidente di opposizione per eccepire il carattere abusivo di una clausola che poteva far valere in precedenza poiché sussistevano già i necessari elementi di fatto e di diritto, se tale circostanza possa essere addotta come fondamento affinché il giudice, informato di detto carattere abusivo, possa esercitare il suo potere di controllo d'ufficio.

Impugnazione proposta il 28 giugno 2019 da Victor Lupu avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 aprile 2019, causa T-558/18: Lupu/EUIPO Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Causa C-499/19 P)

(2019/C 357/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victor Lupu (rappresentante: P.A. Acsinte, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam

Con ordinanza del 5 settembre 2019, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato inammissibile l'impugnazione.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 3 luglio 2019 – WS/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-505/19)

(2019/C 357/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: WS

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 54 della CAAS ⁽¹⁾, nel combinato disposto con l'articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osti anche al mero avvio di un procedimento penale per il medesimo fatto in tutti gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 1999/435/CE, del 20 maggio 1999, GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 13; in prosieguo: la «CAAS»), nel caso in cui il procuratore della repubblica tedesco abbia archiviato un procedimento penale precedentemente promosso, dopo che l'imputato abbia assolto taluni obblighi e, in particolare, abbia provveduto al versamento di una determinata somma fissata dal procuratore della repubblica medesimo.
- 2) Se l'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel testo consolidato del 7 giugno 2016, GU C 202, pag. 1, 47; in prosieguo: il «TFUE»), osti a che gli Stati membri diano esecuzione a richieste di arresto presentate da Stati terzi nell'ambito di un'organizzazione internazionale quale l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) qualora la persona interessata dalla richiesta di arresto sia un cittadino dell'Unione e lo Stato membro di cui sia cittadino abbia comunicato all'organizzazione [Or. 3] internazionale e, quindi, anche agli Stati membri, i propri dubbi in merito alla compatibilità della richiesta di arresto con il principio del *ne bis in idem*.
- 3) Se l'articolo 21, paragrafo 1, del TFUE, osti anche al mero avvio di un procedimento penale e all'arresto provvisorio negli Stati membri di cui l'interessato non possiede la cittadinanza, qualora ciò sia in contrasto con il principio del *ne bis in idem*.
- 4) Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 ⁽²⁾, nel combinato disposto con l'articolo 54 della CAAS e con l'articolo 50 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri siano obbligati ad emanare norme dirette a garantire che, nel caso di una procedura di estinzione dell'azione penale in uno Stato contraente, sia escluso, in tutti gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 13), di dar seguito a segnalazioni «Red Notice» dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), che potrebbero condurre ad un nuovo procedimento penale.
- 5) Se un'organizzazione internazionale quale l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) possieda un livello adeguato di protezione dei dati, in assenza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 ovvero garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680.
- 6) Se gli Stati membri possano continuare a trattare dati registrati da Stati terzi presso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) in una circolare di segnalazione («Red Notice»), soltanto a condizione che lo Stato terzo, con la circolare di segnalazione, diffonda una richiesta di arresto ed estradizione e faccia richiesta di arresto, che non sia in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio del *ne bis in idem*.

⁽¹⁾ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag.19).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il
3 luglio 2019 – Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl/Ministero dello Sviluppo Economico e a.
(Causa C-512/19)**

(2019/C 357/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Go Sun Srl, Malby Energy 4 Srl

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea osti all'applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;

in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; con la direttiva 2009/28/CE ⁽¹⁾ e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l'art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell'energia.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

Impugnazione proposta l'8 luglio 2019 da Maria Alvarez y Bejarano e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019, cause riunite T-516/16 e T-536/16, Alvarez y Bejarano e a./Commissione

(Causa C-517/19P)

(2019/C 357/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznan-ski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione di non concedere più ai ricorrenti, a partire dal 2014, né i giorni di viaggio né il rimborso annuale delle spese di viaggio;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere che la sentenza impugnata è viziata da vari errori di diritto.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto di diritto ai punti 67 e 75 della sentenza limitando l'estensione del controllo giurisdizionale che esso è chiamato a effettuare ai casi «manifesti».

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti da 70 a 73 della sentenza statuendo che i ricorrenti non erano in una situazione comparabile a quella degli agenti che hanno mantenuto il beneficio dei giorni di viaggio e del rimborso annuale delle spese di viaggio.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando ai punti 69 e da 80 a 86 della sentenza che la normativa controversa non viola il principio di proporzionalità.

Impugnazione proposta l'8 luglio 2019 da Jakov Ardalic e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019, cause riunite T-523/16 e T-542/16, Ardalic e a./Consiglio

(Causa C-518/19 P)

(2019/C 357/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jakov Ardalic, Liliana Bicanova, Monica Brunetto, Claudia Istoc, Sylvie Jamet, Despina Kanellou, Christian Stouraitis, Abdelhamid Azbair, Abdel Bouzanih, Bob Kitenge Ya Musenga, El Miloud Sadiki, Cam Tran Thi (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione di non concedere più ai ricorrenti, a partire dal 2014, né i giorni di viaggio né il rimborso annuale delle spese di viaggio;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere che la sentenza impugnata è viziata da vari errori di diritto.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti 65 e 73 della sentenza limitando l'estensione del controllo giurisdizionale che esso è chiamato ad esercitare ai casi «manifesti».

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti da 68 a 71 della sentenza statuendo che i ricorrenti non erano in una situazione comparabile a quella degli agenti che hanno mantenuto il beneficio dei giorni di viaggio e del rimborso annuale delle spese di viaggio.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 67 e da 78 a 84 della sentenza, che la normativa controversa non viola il principio di proporzionalità.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 10 luglio 2019 – TS, UT, VU/Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța

(Causa C-538/19)

(2019/C 357/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parti

Attori-appellanti: TS, UT, VU

Convenute-appellate: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si assimili a una situazione di urgenza, secondo quanto risulta dal punto 45 della sentenza nella causa C-173/09 (Elchinov), o se costituisca un caso d'impossibilità oggettiva di richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽¹⁾, che può essere alla base del rimborso integrale delle spese causate dall'aver ricevuto cure mediche adeguate (assistenza ospedaliera) in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'assicurato, il fatto che il trattamento terapeutico cui quest'ultimo ha dato il proprio consenso sia stato prescritto solamente da un medico di uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'assicurato, tenendo presente che la diagnosi e il fatto in sé della necessità di effettuare urgentemente delle cure sono stati confermati dal medico appartenente al sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, il quale tuttavia ha indicato un altro trattamento terapeutico, rispetto a cui il trattamento terapeutico al quale la persona assicurata ha dato il proprio consenso per motivi che si possono qualificare come appropriati da parte della medesima presenta quantomeno il medesimo grado di efficacia, ma ha il vantaggio di non creare un handicap.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la persona assicurata, dopo che nei suoi confronti sono stati stabiliti, da parte di un medico inquadrato nel sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, la diagnosi e un trattamento terapeutico che, per motivi che si possono qualificare come appropriati, non accetta, si sposta in un altro Stato membro al fine di richiedere un secondo parere medico, e quest'ultimo è nel senso di effettuare un altro trattamento terapeutico, il quale presenta quantomeno il medesimo grado di efficacia, ma ha il vantaggio di non creare un handicap, trattamento che la persona assicurata accetta e che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 883/2004, sia parimenti tenuta, per beneficiare del rimborso dei costi causati da quest'ultimo trattamento terapeutico, a richiedere l'autorizzazione prevista all'articolo 20, paragrafo 1 del menzionato regolamento.
- 3) Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 ostino ad una normativa nazionale che, da un lato, subordina l'autorizzazione da parte dell'istituzione competente a ricevere cure mediche adeguate (assistenza ospedaliera) in uno Stato membro diverso da quello di residenza alla redazione di un referto medico solo ad opera di un medico che svolge la sua attività nell'ambito del sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, su segnalazione del primario dell'istituzione competente di tale Stato, anche nel caso in cui il trattamento terapeutico cui la persona assicurata ha dato il proprio consenso, per motivi che si possono qualificare come appropriati, tenendo presente che ha il vantaggio di non creare un handicap, è prescritto solamente da un medico di un altro Stato membro, a titolo di secondo parere medico, e d'altro lato non garantisce, nell'ambito di una procedura accessibile e previsibile, l'analisi effettiva, sotto la prospettiva medica, nell'ambito del sistema di assicurazione malattia dello Stato membro di residenza, della possibilità di applicare detto secondo parere medico espresso in un altro Stato membro.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima e alla terza questione, se la persona assicurata, o rispettivamente gli eredi della medesima, subordinatamente all'adempimento dei due requisiti previsti dall'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 883/2004, abbiano diritto ad ottenere dall'istituzione competente dello Stato di residenza della persona assicurata il rimborso integrale delle spese causate dal trattamento terapeutico effettuato in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Blagoevgrad (Bulgaria) il 17 luglio 2019 – «ECOTEX BULGARIA» EOOD/Territorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-544/19)

(2019/C 357/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo di Blagoevgrad

Parti

Ricorrente: «ECOTEX BULGARIA» EOOD

Resistente: Territorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se l'articolo 63 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a 10 000 leva (BGN), possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che limita i pagamenti in contanti di dividendi derivanti da utili non distribuiti di un importo pari o superiore a BGN 10 000. Qualora l'articolo 63 TFUE non osti a tale normativa: se una restrizione siffatta sia giustificata dagli obiettivi della direttiva (UE) 2015/849 (1).

Seconda questione:

Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 nonché degli articoli 4 e 5 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale di carattere generale, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento e che non prende in considerazione la persona dell'autore e il motivo del pagamento in contanti e, allo stesso tempo, riguarda tutti i pagamenti in contanti tra persone fisiche e giuridiche.

- 1) In caso di risposta affermativa a detta questione: se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 nonché degli articoli 4 e 5 di tale direttiva, consenta agli Stati membri di prevedere ulteriori restrizioni di carattere generale ai pagamenti in contanti nel territorio nazionale in una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento, qualora la causale del pagamento sia data da «utili non distribuiti» (dividendi).
- 2) In caso di risposta affermativa a detta questione: se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849, alla luce del considerando 6 e dell'articolo 5 di tale direttiva, consenta agli Stati membri di prevedere restrizioni ai pagamenti in contanti in una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale i pagamenti nel territorio nazionale, il cui importo sia pari o superiore a BGN 10 000, possono essere effettuati soltanto mediante bonifico bancario o versamento su un conto di pagamento, qualora la soglia sia inferiore a EUR 10 000.

Terza questione:

Se l'articolo 58, paragrafo 1, e l'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone un ammontare fisso delle sanzioni amministrative per la violazione delle restrizioni ai pagamenti in contanti e non consente di effettuare una valutazione differenziata che tenga conto delle circostanze rilevanti nel caso specifico.

- 1) In caso di risposta nel senso che l'articolo 58, paragrafo 1 e l'articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ostano a una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale, che impone un ammontare fisso delle sanzioni amministrative per violazioni delle restrizioni ai pagamenti in contanti, se l'articolo 58 e l'articolo 60, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del principio di effettività e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che limita il controllo giudiziale qualora tale normativa non consenta a un giudice, in caso di ricorso [contro la sanzione inflitta], di stabilire una sanzione amministrativa adeguata alle circostanze rilevanti nel caso specifico, di importo inferiore al minimo previsto.

(¹) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

Impugnazione proposta il 18 luglio 2019 dall'International Tax Stamp Association avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-396/18, ITSA/Commissione

(Causa C-553/19 P)

(2019/C 357/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Tax Stamp Association (rappresentante: F. Scanvic, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 16 maggio 2019 nella causa T-396/18, ITSA/Commissione e riconoscere la capacità e l'interesse ad agire della ricorrente;
- annullare il regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (¹), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (²), nonché la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (³).

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe riconosciuto il suo interesse ad agire contro il regolamento delegato 2018/573, il regolamento di esecuzione 2018/574 e la decisione di esecuzione 2018/576. Erroneamente quindi il Tribunale avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente volto all'annullamento di questi tre atti della Commissione.

Secondo la ricorrente, i due regolamenti contestati riguardano direttamente la ricorrente stessa e i suoi membri. Gli altri criteri di cui all'articolo 263 TFUE sarebbero ugualmente soddisfatti. Inoltre, anche se la parte essenziale della decisione impugnata richiede atti di esecuzione da parte degli Stati membri, ciò non avverrebbe per l'articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, che limiterebbe il ricorso a un terzo indipendente solo per uno dei cinque elementi di sicurezza da apporre sui prodotti del tabacco. Quest'ultima disposizione sarebbe di per sé autonoma.

Quanto al merito, la ricorrente sostiene che gli atti impugnati violano l'articolo 8 del Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco ⁽⁴⁾. Questa disposizione vieterebbe che le operazioni di tracciamento del tabacco siano affidate all'industria del tabacco, mentre i tre atti contestati della Commissione procedono esattamente in questo senso. La ricorrente aggiunge che il suddetto protocollo, sebbene non sia ancora entrato in vigore, è stato firmato e concluso dall'Unione, di modo che esso vieta all'Unione di adottare atti contrari a tale protocollo.

Il fatto che la direttiva 2014/40/UE ⁽⁵⁾ non vieti espressamente di affidare le operazioni in questione all'industria del tabacco sarebbe irrilevante: per un verso, tale direttiva potrebbe e dovrebbe essere interpretata in conformità a tale protocollo; per altro verso, supponendo che tale interpretazione non sia possibile, la direttiva stessa sarebbe contraria a tale protocollo e, di conseguenza, ai Trattati europei.

⁽¹⁾ GU 2018, L 96, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2018, L 96, pag. 7.

⁽³⁾ GU 2018, L 96, pag. 57.

⁽⁴⁾ Primo Protocollo della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, adottata a Seul il 12 novembre 2012.

⁽⁵⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Kehl (Germania) il 18 luglio 2019 –
Strafverfahren/FU**

(Causa C-554/19)

(2019/C 357/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Imputato nella causa principale

Staatsanwaltschaft Offenburg

contro

FU

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale in base alla quale le autorità di polizia dello Stato membro interessato sono autorizzate a controllare l'identità di qualsiasi persona, in una fascia di 30 km a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a

Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, allo scopo di prevenire o impedire l'ingresso o il soggiorno illegale nel territorio dello Stato membro medesimo o di prevenire determinati reati contro la sicurezza delle frontiere, indipendentemente dalla condotta della persona interessata o dall'esistenza di circostanze particolari, integrata da un decreto ministeriale come segue:

- «a) La criminalità transfrontaliera è dinamica (in termini di tempo, luogo e utilizzo di mezzi di trasporto diversi) e richiede, pertanto, poteri di polizia flessibili per combatterla. L'esercizio di tali poteri è volto a prevenire o impedire la criminalità transfrontaliera;
- b) le misure di controllo sono effettuate nell'ambito, rigorosamente definito di tali criteri, di cui all'articolo 21, lettera a), del codice frontiere Schengen. Esse devono essere concepite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne e non devono avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera. L'attuazione di tali misure di controllo deve, a sua volta, rientrare in un quadro che garantisca che la loro intensità e frequenza non equivalgano a quelle delle verifiche di frontiera.
- c) Tale quadro si articola come segue:

Le misure di controllo non devono essere di natura permanente, bensì devono essere effettuate in modo irregolare, in momenti e in luoghi diversi e secondo criteri di verifica a campione, tenendo conto dei volumi di traffico.

Le misure di controllo non si applicano unicamente nel contesto dell'attraversamento delle frontiere. Esse sono effettuate sulla base di informazioni sulla situazione costantemente aggiornate e/o dell'esperienza della polizia (di frontiera), le quali vengono elaborate dai servizi di polizia federale sulla base di informazioni sulla situazione proprie o di altre autorità. Pertanto, l'esercizio delle misure di polizia, nonché la loro intensità e frequenza, si devono basare sulle informazioni e/o esperienze generali o concrete della polizia relative alla criminalità transfrontaliera, ad esempio relative a mezzi di trasporto o itinerari utilizzati frequentemente, a talune condotte e sull'analisi delle informazioni disponibili relative alla criminalità transfrontaliera provenienti da fonti proprie o da altre autorità.

L'organizzazione delle misure di controllo è soggetta a periodica supervisione amministrativa e tecnica. La normativa di base è contenuta nell'articolo 3, paragrafo 1, quarta frase, del Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) [regolamento interno congiunto dei ministeri federali] e nei Grundsätze zur Ausübung der Fachaufsicht der Bundesministerien über den Geschäftsbereich [principi per l'esercizio della supervisione tecnica del settore commerciale da parte dei ministeri federali]. Essi vengono precisati, per il settore della polizia federale, dalle "Ergänzende Bestimmungen zur Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht des BMI über die Bundespolizei" [disposizioni complementari per l'esercizio della supervisione amministrativa e tecnica del Ministero federale degli Interni sulla Polizia federale]. Il Bundespolizeipräsidium [Direzione della Polizia federale] e le autorità e i servizi ad esso subordinati hanno regolamentato l'esecuzione della supervisione amministrativa e tecnica nei loro piani di ripartizione delle attività, dandovi attuazione attraverso propri concetti.

- d) Per evitare sovrapposizioni dei controlli, le misure di controllo devono essere coordinate per quanto possibile con altre autorità, o devono essere attuate nel quadro di operazioni/cooperazioni congiunte».
2. Se il diritto dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 197, paragrafo 1, e l'articolo 291, paragrafo 1, del TFUE, debba essere interpretato nel senso che osti, direttamente o in esito ad una valutazione comparativa tra l'interesse dell'azione penale e l'interesse dell'imputato, all'utilizzo di informazioni o prove in un procedimento penale, qualora siano state ottenute sulla base di controlli di polizia effettuati sull'imputato in violazione dell'articolo 67, paragrafo 2, TFUE, o degli articoli 22 e 23, del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

(¹) GU 2016, L 77, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 19 luglio 2019 – Fussl
Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH**

(Causa C-555/19)

(2019/C 357/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Stuttgart

Parti

Attrice: Fussl Modestraße Mayr GmbH

Convenuta: SevenOne Media GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se
 - a) l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE ⁽¹⁾,
 - b) il principio di diritto dell'Unione di parità di trattamento e
 - c) la disciplina di cui all'articolo 56 TFUE in materia di libera prestazione dei servizi debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa di diritto nazionale che vieti la distribuzione di pubblicità su scala regionale nell'ambito di programmi radiotelevisivi autorizzati in tutto lo Stato membro.
- 2) Se la prima questione debba essere risolta diversamente qualora l'ordinamento nazionale consenta l'esistenza di una disciplina legislativa in base alla quale possa essere autorizzata per legge la distribuzione di pubblicità su scala regionale e, in tal caso, l'autorizzazione avvenga per il tramite di un ulteriore permesso amministrativo obbligatorio.
- 3) Se la prima questione debba essere risolta diversamente qualora, di fatto, non venga utilizzata la possibilità, descritta nella seconda questione, di autorizzare la pubblicità su scala regionale e, pertanto, la pubblicità su scala regionale sia integralmente vietata.
- 4) Se, alla luce dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e, in particolare, del principio del pluralismo dell'informazione, l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, quale quella descritta nelle questioni prima, seconda e terza.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 luglio 2019 –
Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA**

(Causa C-561/19)

(2019/C 357/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Appellata: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai sensi dell'art. 267 TFUE, il giudice nazionale, le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale, è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea, anche nei casi in cui tale questione gli venga proposta da una delle parti del processo dopo il suo primo atto di instaurazione del giudizio o di costituzione nel medesimo, ovvero dopo che la causa sia stata trattenuta per la prima volta in decisione, ovvero anche dopo che vi sia già stato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea;
- 2) se [...] siano conformi al diritto dell'Unione Europea (in particolare agli articoli 4, co. 2, 9, 101, co. 1, lett. e), 106, 151 – ed alla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 ed alla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 da esso richiamate – 152, 153, 156 TFUE; articoli 2 e 3 TUE; nonché art. 28 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) gli articoli 115, 206 e 217 d. lgs. 163/2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la Direttiva 17/2004⁽¹⁾, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità;
- 3) se [...] siano conformi al diritto dell'Unione Europea (in particolare all'articolo 28 della Carta dei diritti dell'UE, al principio di parità di trattamento sancito dagli articoli 26 e 34 TFUE, nonché al principio di libertà di impresa riconosciuto anche dall'art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) gli articoli 115, 206 e 217 d. lgs. 163/2006, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso di escludere la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai cd. settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la Direttiva 17/2004, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 23 luglio 2019 – Fototre Srl/Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-595/19)

(2019/C 357/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fototre Srl

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea osti all'applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;

in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; con la direttiva 2009/28/CE ⁽¹⁾ e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l'art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell'energia.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 6 agosto 2019 – MA/Ibercaja Banco, SA

(Causa C-600/19)

(2019/C 357/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parti nel procedimento principale

Appellante: MA

Appellata: Ibercaja Banco, SA

Altra parte: PO

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al principio di efficacia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, nell'interpretazione datane dalla CGUE, una normativa interna dalla quale risulta che, qualora una determinata clausola abusiva abbia superato il controllo giurisdizionale d'ufficio iniziale nel momento in cui è stata disposta l'esecuzione [– controllo negativo di validità delle clausole –], tale controllo osta a che successivamente il medesimo giudice possa rilevare d'ufficio detta clausola abusiva quando già dal primo momento ne sussistevano i presupposti di fatto e di diritto, benché in detto controllo iniziale non sia stata espressa, né nel dispositivo né nella motivazione, alcuna considerazione sulla validità delle clausole.
- 2) Se l'esecutato, sussistendo già gli elementi di fatto e di diritto che determinano il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso con i consumatori non eccepisce detta abusività nell'incidente di opposizione previsto a tal fine dalla legge, possa successivamente, dopo la definizione di siffatto incidente di opposizione, riproporre un nuovo incidente processuale, volto a far dichiarare il carattere abusivo di un'altra o di altre clausole, quando questi già poteva opporlo inizialmente nel procedimento ordinario previsto dalla legge. In definitiva, se ricorra un effetto preclusivo che impedisce al consumatore di eccepire successivamente il carattere abusivo di un'altra clausola nel medesimo procedimento di esecuzione e perfino in un successivo giudizio di cognizione.
- 3) Se, nel caso in cui sia ritenuta conforme alla direttiva 93/13 (...) la conclusione secondo cui la parte non può proporre un secondo o ulteriore incidente di opposizione per eccepire il carattere abusivo di una clausola che poteva far valere in precedenza poiché sussistevano già i necessari elementi di fatto e di diritto, tale circostanza possa essere adottata come fondamento affinché il giudice, informato di detto carattere abusivo, possa esercitare il suo potere di controllo d'ufficio.
- 4) Se, in seguito all'accettazione della migliore offerta e all'aggiudicazione dell'immobile, potenzialmente a favore del creditore stesso, e una volta spiegatosi l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile offerto in garanzia e già escusso, se sia conforme al diritto dell'Unione (...) un'interpretazione secondo la quale, dopo la conclusione del procedimento ed essendo stato raggiunto l'effetto con esso perseguito, vale a dire l'escussione della garanzia, il debitore possa proporre nuovi incidenti per far dichiarare la nullità di una clausola abusiva, con ripercussioni sul procedimento di esecuzione, oppure sia possibile disporre, una volta prodottosi il menzionato effetto traslativo – eventualmente in favore del creditore –, e in seguito all'iscrizione nel registro immobiliare, un riesame d'ufficio che comporti l'annullamento dell'intero procedimento di esecuzione o che, in definitiva, incida sugli importi coperti dall'ipoteca, con possibili effetti sui termini ai quali sono avvenute le offerte.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 9 agosto 2019 – kohlpharma GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-602/19)

(2019/C 357/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrente: kohlpharma GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di libera circolazione delle merci sancito nell'articolo 34 TFUE e i principi dell'importazione parallela di medicinali sviluppati sulla base di esso richiedano che l'autorità nazionale competente per l'autorizzazione approvi una modifica delle indicazioni sulla posologia di un medicinale importato in parallelo anche quando l'autorizzazione di riferimento ha perso validità e la modifica è motivata sulla base del recepimento delle indicazioni concernenti un medicinale nazionale con una diversa forma farmaceutica, essenzialmente identico sotto il profilo dei principi attivi, in combinazione con le indicazioni autorizzate nello Stato di esportazione per il medicinale importato in parallelo.
- 2) Se, nel contesto degli articoli 34 e 36 TFUE, l'autorità nazionale possa negare l'autorizzazione di una siffatta modifica adducendo che gli importatori paralleli sarebbero esonerati dall'obbligo di presentare periodicamente relazioni sulla sicurezza, che, in mancanza di un'autorizzazione di riferimento nazionale, non vi sarebbero dati attuali sulla valutazione del rapporto rischio/beneficio e che l'autorizzazione nazionale in essere riguarderebbe una diversa forma farmaceutica e si riferirebbe a una diversa concentrazione del principio attivo rispetto all'autorizzazione della stessa forma farmaceutica nello Stato di esportazione e, inoltre, che la sintesi di due forme farmaceutiche all'interno dei testi informativi sarebbe impensabile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 agosto 2019 –
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)/Zennaro Giuseppe Legnami Sas
di Zennaro Mauro & C.**

(Causa C-608/19)

(2019/C 357/31)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Resistente: Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro & C.

Questione pregiudiziale

Se le regole in materia di concessione degli aiuti fissate dagli artt. 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che per l'impresa richiedente, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile in virtù del cumulo con precedenti contributi, sia possibile – sino alla effettiva erogazione del contributo richiesto – optare per la riduzione del finanziamento (mediante modifica o variante al progetto) o per la rinuncia (totale o parziale) a pregressi contributi, eventualmente già percepiti, al fine di rientrare nel limite massimo erogabile; e se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che le diverse prospettate opzioni (variante o rinuncia) valgono anche se non previste espressamente dalla normativa nazionale e/o dall'avviso pubblico relativo alla concessione dell'aiuto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU 2013, L 352, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 16 agosto 2019 – M.S., M.W., G.S./Minister for Justice and Equality

(Causa C-616/19)

(2019/C 357/32)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: M.S., M.W., G.S.

Convenuto: Minister for Justice and Equality

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il riferimento allo «*Stato membro interessato*» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva 2005/85 ⁽¹⁾, si debba intendere come a) un primo Stato membro che ha concesso una protezione equivalente all'asilo ad un richiedente protezione internazionale o b) un secondo Stato membro al quale è presentata una successiva domanda di protezione internazionale o c) uno o l'altro di tali Stati membri.
- 2) Se, nel caso in cui al cittadino di un paese terzo sia stata concessa la protezione internazionale sotto forma di protezione sussidiaria nel primo Stato membro e tale cittadino si trasferisca nel territorio di un secondo Stato membro, la presentazione di un'ulteriore domanda di protezione internazionale nel secondo Stato membro costituisca un abuso di diritto tale per cui al secondo Stato membro è consentito adottare un provvedimento in cui è previsto che tale domanda successiva è irricevibile.
- 3) Se l'articolo 25 della direttiva 2005/85 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, che non è vincolato dalla direttiva 2011/95 ⁽²⁾ ma è vincolato dal regolamento n. 604/2013 ⁽³⁾, adotti un provvedimento come quello di cui trattasi nel caso di specie, che dichiara irricevibile una domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo al quale un altro Stato membro abbia precedentemente concesso una protezione sussidiaria.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).

⁽²⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal (Regno Unito) il 22 agosto 2019 – K e altri/Tesco Stores Ltd

(Causa C-624/19)

(2019/C 357/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Watford Employment Tribunal

Parti

Ricorrenti: K e altri

Resistente: Tesco Stores Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) possa essere invocato quale norma ad efficacia diretta nelle azioni basate sul fatto che i ricorrenti svolgono un lavoro di valore pari a quello dei lavoratori con cui viene effettuato il raffronto;
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il criterio dell'unica fonte per la comparabilità di cui all'articolo 157 sia distinto dalla questione del pari valore del lavoro e, in tal caso, se tale criterio abbia efficacia diretta.

Ricorso proposto il 4 settembre 2019 – Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-658/19)

(2019/C 357/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Nardi, G. von Rintelen e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (¹), o, ad ogni modo, per non aver comunicato tali misure alla Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 63, paragrafo 1, di detta direttiva;

- infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, una penalità giornaliera di EUR 89 548,20, con effetto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza con cui si dichiara l'inadempimento dell'obbligo di adottare, o ad ogni modo, di notificare alla Commissione, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/680, da versare sul conto che sarà indicato dalla Commissione;
- infliggere al Regno di Spagna, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, un importo forfettario corrispondente all'importo giornaliero di EUR 21 321,00 moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, a condizione che detto importo superi l'importo forfettario minimo di EUR 5 290 000, da versare sul conto che sarà indicato dalla Commissione;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare, entro il 6 maggio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione non è stata informata dell'adozione e dell'entrata in vigore di nessuna misura di recepimento richiesta e non ha avuto conoscenza di alcun altro elemento che dimostri che la direttiva è stata recepita.

Il Regno di Spagna non ha quindi recepito la direttiva (UE) 2016/680, più di anno dopo la scadenza del termine di recepimento.

(¹) GU 2016, L 119, pag. 89.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2019 – Lituania/Commissione

(Causa T-603/17) ⁽¹⁾

[«FEAGA e Feader – Spese escluse dal finanziamento – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Asse 4 “Leader” – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Controlli amministrativi – Obbligo di istituire un sistema adeguato che consenta di valutare la ragionevolezza dei costi – Contributo in natura sotto forma di volontariato – Contributo in natura sotto forma di un conferimento di un bene immobile – Controlli in loco – Presenza di documenti che giustificano le domande di pagamento – Esecuzione di operazioni finanziate conformemente alle norme sugli appalti pubblici»]

(2019/C 357/35)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič e M. Palionis, successivamente R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, M. Palionis, I. Javičienė e T. Lozoraitis e infine R. Dzikovič, M. Palionis, I. Javičienė e T. Lozoraitis, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e J. Jokubauskaitė, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Lituania.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica di Lituania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – DK/SEAE**(Causa T-217/18) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Condanna penale – Sanzione consistente nell'applicazione di una ritenuta sull'importo della pensione – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Circostanze attenuanti – Responsabilità»)**

(2019/C 357/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DK (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del SEAE del 23 maggio 2017 di infliggere al ricorrente una sanzione disciplinare e, dall'altra, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa della violazione, da parte del SEAE, dei suoi diritti della difesa nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti dinanzi agli organi giurisdizionali belgi.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *DK è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 211 del 18.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 4 settembre 2019 – Hamas/Consiglio**(Causa T-308/18) ⁽¹⁾****(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive, adottate contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei capitali – Possibilità per un'autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Principio di non ingerenza – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Autenticazione degli atti del Consiglio»)**

(2019/C 357/37)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen e A. Sikora-Kalèda, successivamente B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7), e, dall'altro, della decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2018/475 (GU 2018, L 194, pag. 144), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2018/468 (GU 2018, L 194, pag. 23)

Dispositivo

- 1) *La decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420, la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2018/475, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2018/468, sono annullati nella parte in cui riguardano «“ Hamas”, incluso “ Hamas-Izz al-Din al-Qassem”».*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da Hamas.*

(¹) GU C 259 del 23.7.2018.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2019 – SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

(Causa T-680/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo LUMIN8 – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore LUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 357/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SLL Service GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: C. Schmitt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiuė e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Elfa International AB (Västervik, Svezia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 agosto 2018 (procedimento R 2752/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Elfa International e la SLL Service.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SLL Service GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2019 – Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

(Causa T-689/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo EXECUTIVE SELLING – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c). del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 357/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Executive Selling (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Bouchara e A. Maier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 settembre 2018 (procedimento R 313/2018-1), relativa ad una registrazione internazionale che designa l'Unione europea del segno figurativo EXECUTIVE SELLING.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Executive Selling è condannata alle spese.

(¹) GU C 25 del 21.1.2019.

Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Raffigurazione di un'ellisse discontinua)

(Causa T-744/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante un'ellisse discontinua – Marchio dell'Unione europea anteriore raffigurante un'ellisse – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 357/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oakley, Inc. (Foothill Ranch California, Stati Uniti) (rappresentanti: E. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Xuebo Ye (Wenzhou, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 ottobre 2018 (procedimento R 692/0218-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Oakley e la Xuebo Ye.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 22 ottobre 2018 (procedimento R 692/2018-1) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Oakley, Inc.*

⁽¹⁾ GU C 65 del 18.2.2019.

Sentenza del Tribunale del 5 settembre 2019 – C&A/EUIPO (#BESTDEAL)

(Causa T-753/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo #BESTDEAL – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 357/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: C&A AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 ottobre 2018 (procedimento R 1234/2018-2), relativa alla domanda di registrazione del segno figurativo #BESTDEAL in quanto marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La C&A AG sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(¹) GU C 65 del 18.2.2019.

Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2019 – Younique/EUIPO – Jafer Enterprises R&D (younique products)

(Causa T-434/17) (¹)

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Ritiro dell'opposizione – Non luogo a statuire»)

(2019/C 357/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Younique LLC (Alpine, Utah, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. García Murillo e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Jafer Enterprises R&D, SLU (Granollers, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimento R 1564/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Jafer Enterprises R&D e la Younique.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Younique LLC è condannata a sopportare oltre alle proprie spese quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La Jafer Enterprises R&D, SLU, sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 318 del 25.9.2017.

Ricorso proposto il 17 luglio 2019 – Staciwa/Commissione**(Causa T-511/19)**

(2019/C 357/43)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Katarzyna Staciwa (Częstochowa, Polonia) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 7 novembre 2018 che nega alla ricorrente il riconoscimento dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari;
- annullare la decisione della Commissione del 17 aprile 2019 che respinge il reclamo presentato dalla ricorrente il 21 dicembre 2018 avverso la summenzionata decisione;
- condannare la Commissione al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla ricorrente;
- condannare la Commissione al risarcimento dei danni morali patiti dalla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, che deduce l'illegittimità derivata con riferimento all'illegittimità della nota dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) del 15 dicembre 2017.
 2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità derivata con riferimento all'illegittimità dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII allo Statuto dei funzionari.
 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione.
 5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della legittima aspettativa.
 6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza.
-

Ricorso proposto il 22 luglio 2019 – Adeso/Commissione**(Causa T-529/19)**

(2019/C 357/44)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: African Development Solutions (Adeso) (Nairobi, Kenya) (rappresentante: R. Martens, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in toto, la decisione impugnata, ossia la decisione della Commissione del 10 maggio 2019, e accertare quindi l'infondatezza delle domande di rimborso in relazione ai Grant Agreements FED/2013/313-770 e FED/2013/316-291 per un importo pari rispettivamente a EUR 3 298 703,59 e a EUR 11 919,40.
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui è sancito il principio di buona amministrazione: il diritto di essere ascoltato è stato manifestamente violato, così come il principio della certezza del diritto, in quanto, nonostante le numerose e gravi preoccupazioni sollevate dalla ricorrente relative alla controversa relazione di revisione contabile e i diversi incontri richiesti al fine di chiarire tali importanti questioni irrisolte, la Commissione si è rifiutata di fissare tali incontri, mentre, secondo giurisprudenza consolidata, il rispetto del diritto di essere ascoltato ha portata generale ed è una condizione di legittimità di ogni decisione adottata dalle istituzioni dell'UE e deve pertanto essere rispettata sempre e in ogni tipo di procedimento.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, correttezza e buona fede contrattuale, come sancito dall'articolo 5, paragrafo 4, TUE, in quanto, emettendo immediatamente un ordine di rimborso senza concedere al ricorrente la possibilità di fornire una spiegazione adeguata dei controversi risultati contabili attraverso una risposta di gestione ampiamente elaborata e gli incontri proposti, la convenuta non ha agito in buona fede e ha ecceduto il limite di quanto è appropriato e necessario, mentre un'adeguata composizione amichevole avrebbe potuto essere sufficiente in prima istanza, come previsto dalle condizioni generali della Convenzione di sovvenzione. Pertanto, non era né necessario né indispensabile per la motivazione della decisione della convenuta ignorare la richiesta della ricorrente di ricercare innanzitutto una soluzione amichevole. Ciò è del tutto contrario al principio di proporzionalità il quale implica che, se vi sono più misure appropriate, come nel caso di specie, devono essere scelte quelle meno invasive e onerose (quod non).

Ricorso proposto il 27 luglio 2019 – Militos Symvouleftiki/Commissione**(Causa T-536/19)**

(2019/C 357/45)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Militos Symvouleftiki AE (Atene, Grecia) (rappresentante: K. Farmakidis-Markou, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di annullamento del bando di gara n. PR/2018-16/ATH notificata il 29 maggio 2019 avente ad oggetto un accordo quadro per la prestazione di servizi nel settore dell'organizzazione delle attività di comunicazione, pubblicato sulla GU 2019/S 110-267174.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo di annullamento, vertente sull'erronea e infondata motivazione dell'atto impugnato e su un errore manifesto di valutazione. Contrariamente alla motivazione dell'atto impugnato, l'offerta della ricorrente non ha superato il bilancio fissato per il progetto e non viene dimostrato espressamente che tutte le offerte abbiano superato il bilancio fissato.
2. Secondo motivo di annullamento, vertente sull'erronea applicazione della disposizione del bando di gara che definisce le modalità di valutazione comparativa delle offerte quale motivo di esclusione delle stesse, o altrimenti come requisito formale per la presentazione dell'offerta. La somma dei prezzi di riferimento, che secondo l'atto impugnato supera il bilancio fissato per l'accordo quadro, è soltanto uno strumento per individuare l'offerta più vantaggiosa e non risponde con precisione alle esigenze del mercato dei servizi al momento dell'esecuzione dell'accordo.
3. Terzo motivo di annullamento, vertente sull'esercizio abusivo della facoltà di cui all'articolo 171 del regolamento finanziario. La motivazione addotta per l'annullamento del bando presenta contraddizioni, vale a dire fa emergere una sovrastima del fabbisogno dell'amministrazione aggiudicatrice, di conseguenza, una ragionevole probabilità di un costo finale minore dell'accordo quando questo sarà eseguito, e lacune, vale a dire non dimostra espressamente che tutte le offerte delle società partecipanti abbiano presentato scostamenti di bilancio verso l'alto, in modo da dare l'oggettiva impressione che l'atto fosse stato adottato per una ragione diversa da quella invocata.
4. Quarto motivo di annullamento, vertente sulla carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione dell'articolo 169, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046 UE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, p. 1).

Ricorso proposto il 16 agosto 2019 – DS e a./Commissione e SEAE**(Causa T-573/19)**

(2019/C 357/46)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* DS e altri 718 ricorrenti (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuti:* Commissione europea e Servizio europeo per l'azione esterna**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione recante fissazione del numero di giorni di ferie annuali retribuite dei ricorrenti per l'anno 2019;
- condannare, in ogni caso, la Commissione e il SEAE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un motivo unico, vertente su un'eccezione d'illegalità diretta contro l'articolo 6 dell'allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea per i medesimi motivi accolti dal Tribunale nella sentenza del 4 dicembre 2018, Carreras Sequeros e a./Commissione, (T-518/16, EU:T:2018:873). Secondo i ricorrenti, le istituzioni convenute avrebbero rifiutato di applicare tale sentenza, mentre i suoi effetti non sono sospesi, il che si avvicinerebbe a una sospensione illegittima dell'esecuzione di una sentenza del Tribunale.

Ricorso proposto il 19 agosto 2019 – EI/Commissione**(Causa T-575/19)**

(2019/C 357/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* EI (rappresentante: R. Mbonyumutwa, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione europea a risarcirla:
 - in primo luogo, per il danno morale che ha subito a causa della discriminazione fondata sul colore della sua pelle e ad accordarle a tal titolo EUR 123 600 (centoventitremilaseicento euro);

- in secondo luogo, per il danno materiale da essa subito per l'assenza di promozione e di aumento derivante dalla discriminazione e ad accordarle a tal titolo EUR 48 670,56 (quarantottomilaseicentasettanta euro e cinquantasei centesimi);
- disporre che la Commissione europea rivaluti i meriti della ricorrente in modo imparziale e obiettivo, e la promuova se del caso;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina del 23 maggio 2019 di respingere il suo reclamo diretto contro la decisione di non promuoverla e recante l'elenco definitivo dei promossi a titolo dell'anno 2018, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nella procedura di promozione. Questo motivo è suddiviso in quattro capi.
 - Primo capo, relativo all'imprecisione e alla soggettività dei rapporti informativi cui sono soggetti i funzionari. A tal riguardo, la ricorrente considera che siano stati commessi tre errori. Il primo errore riguarda il fatto che i rapporti della ricorrente sono stati redatti da un'unica persona, il secondo riguarda l'imprecisione del contenuto dei rapporti informativi, e il terzo deriva dalla mancata presa in considerazione dell'autovalutazione fornita dalla ricorrente.
 - Secondo capo, attinente all'assenza di test obiettivo di valutazione della conoscenza delle lingue. A tal proposito la ricorrente considera che siano stati commessi tre errori. Il primo riguarda la circostanza che i rapporti della ricorrente sono stati redatti da un'unica persona, il secondo riguarda il mancato ricorso a test obiettivi esistenti sul mercato e il terzo deriva dal fatto che la valutazione non corrisponde alla realtà.
 - Terzo capo, relativo alla soggettività della valutazione del livello delle responsabilità assunte.
 - Quarto capo, relativo alla soggettività della scelta degli elementi di fatto da prendere in considerazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. A tal riguardo, la ricorrente fa valere due argomenti.
 - Il primo argomento è quello secondo cui la soggettività derivante dalla procedura di promozione è unicamente a svantaggio della ricorrente.
 - Il secondo argomento è quello secondo cui, a seguito di sua domanda sulla motivazione della decisione di non promuoverla, il suo superiore gerarchico le ha risposto per e-mail, il che proverebbe che la procedura di promozione non è né oggettiva né imparziale.

Ricorso proposto il 19 agosto 2019 – DV e a./Commissione

(Causa T-576/19)

(2019/C 357/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: DV e 10 altri ricorrenti (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni recanti fissazione del numero dei giorni di ferie annuali retribuite dei ricorrenti per l'anno 2019;
- condannare in ogni caso la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono un motivo unico, vertente su un'eccezione d'illegittimità diretta contro l'articolo 6 dell'allegato X dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea per i medesimi motivi accolti dal Tribunale nella sentenza del 4 dicembre 2018, *Carreras Sequeros e a./Commissione*, (T-518/16, EU:T:2018:873). Secondo i ricorrenti, l'istituzione convenuta avrebbe rifiutato di applicare tale sentenza laddove i suoi effetti non sarebbero sospesi, il che equivarrebbe a un'illegittima sospensione dell'esecuzione di una sentenza del Tribunale.

Ricorso proposto il 20 agosto 2019 – Borborudi/Consiglio

(Causa T-580/19)

(2019/C 357/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sayed Shamsuddin Borborudi (Tehran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione adottata dal Consiglio il 27 maggio 2019, in applicazione del regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 855/2019, avente ad oggetto il mantenimento del ricorrente nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012;
- disporre che il Consiglio rimuova il nome del ricorrente dall'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato il grado di prova necessario per sanzionare persone e organismi nell'includere e mantenere il ricorrente negli elenchi delle sanzioni dell'UE, in quanto le misure impugnate non sarebbero legittimamente fondate.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di fatto commesso dal Consiglio in quanto il sig. Borborudi non lavora più per l'Atomic Energy Organisation of Iran (in prosieguo: l'«AEOI»), in quanto l'AEOI non è più un organismo sanzionato dall'ONU e il piano AMAD è stato bloccato nel 2003.

3. Terzo motivo, vertente sull'errore di diritto commesso dal Consiglio in quanto esso non avrebbe qualificato né quantitativamente né qualitativamente la portata dell'asserito contributo fornito dal sig. Borborudi al programma nucleare iraniano.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il suo obbligo di giustificare la fondatezza della misura restrittiva da esso adottata nei confronti del ricorrente, in quanto ha ommesso di comunicare gli elementi che proverebbero il fondamento della misura sanzionatoria.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il suo obbligo di comunicare i documenti comprovanti la motivazione, anche dopo che il ricorrente abbia chiesto di ottenerli.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato il principio di proporzionalità, che costituisce uno dei principi generali cui l'Unione europea deve attenersi.

Ricorso proposto il 22 agosto 2019 – thyssenkrupp/Commissione

(Causa T-584/19)

(2019/C 357/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: thyssenkrupp AG (Duisburg e Essen, Germania) (rappresentanti: M. Klusmann, J. Ziebarth, e M. Dästner, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione nella sua interezza;
- condannare la convenuta alle spese della presente causa, incluse quelle relative a eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore nel definire nuovi mercati rilevanti di prodotto per l'acciaio zincato a caldo per applicazioni automobilistiche (Auto HDG) e per alcuni tipi di acciaio da imballaggio (Packaging Steel) e che ciò ha condotto ad un'analisi errata del potere di mercato successivo alla concentrazione, in particolare a causa del fatto che la decisione non riconosce taluni elementi significativi di sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta. Pertanto, la ricorrente ritiene che la convenuta abbia erroneamente ommesso di includere l'acciaio elettrozincato nella sua definizione del mercato e abbia ommesso di considerare l'intercambiabilità dei prodotti industriali e automobilistici zincati.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in errore nel definire i mercati a livello del SEE anziché a livello mondiale, sia per l'Auto HDG che per il Packaging Steel. La convenuta ha pertanto travisato i risultati della sua indagine di mercato e la valutazione dei documenti interni forniti dalle parti e non ha rispettato la corretta procedura e i principi del giusto processo, non effettuando un'analisi economica sufficiente. Inoltre, la Commissione si sarebbe basata su prove inconcludenti e non convincenti quando ha concluso che i flussi di importazione non influenzano i prezzi nel SEE per l'Auto HDG e il Packaging Steel.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato requisiti procedurali fondamentali e ha commesso un errore in fatto quando ha constatato la sussistenza di un impedimento significativo alla competizione effettiva riguardo a un distinto mercato di prodotto per l'Auto HDG.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che, per quanto riguarda i presunti mercati di prodotto distinti per la banda stagnata (TP), l'acciaio rivestito di cromo elettrolitico (ECCS) e l'acciaio laminato, la valutazione sulla concorrenza operata dalla Commissione si basa su un'interpretazione e un'applicazione errata del test SIEC (significantly impede effective competition) la quale combina illegittimamente elementi incompatibili di un SIEC derivanti da una posizione dominante unica e da effetti orizzontali non coordinati (oligopolistici). La ricorrente deduce inoltre un manifesto errore di valutazione relativamente alle importazioni che si basa su quotazioni scelte in modo selettivo dall'indagine di mercato e su alcuni documenti interni interpretati erroneamente che hanno indotto la convenuta a ignorare indebitamente la rilevanza degli elevati livelli di importazioni per la TP e l'ECCS e il potenziale di accesso al mercato dei rilaminatori, come avvenuto in altre parti del mondo.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che i rimedi offerti per l'Auto HDG e il Packaging Steel sono stati indebitamente respinti dalla convenuta. La ricorrente lamenta altresì che la Commissione ha omesso di effettuare un adeguato test di mercato dei rimedi offerti.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di fornire un'adeguata motivazione in ordine al proprio discostarsi dalle contestazioni preliminari quali espresse nella contestazione degli addebiti riguardo all'acciaio magnetico a grano orientato (Grain Oriented Electrical Steel; GOES).
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore procedurale quando non ha preteso risposte alle numerose richieste di informazioni inviate agli operatori di mercato nella fase I e nella fase II dell'indagine, alle quali in molti casi non è stato dato riscontro. La ricorrente sostiene che ciò ha determinato un errore procedurale e uno snaturamento degli elementi di prova.

Ricorso proposto il 30 agosto 2019 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI BURGER)

(Causa T-595/19)

(2019/C 357/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, S. Baran, Barrister, e V. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo GRILLOUMI BURGER – Domanda di registrazione n. 15 963 283

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 giugno 2019 nel procedimento R 1356/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente per l'annullamento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale 18 luglio 2019 – Taminco et Arysta LifeScience Great Britain/EFSA

(Causa T-621/17) ⁽¹⁾

(2019/C 357/52)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 374 del 6.11.2017.

Ordinanza del Tribunale del 23 luglio 2019 – AMVAC Netherlands/EFSA**(Causa T-720/18) ⁽¹⁾**

(2019/C 357/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 65 del 18.2.2019.

Ordinanza del Tribunale del 23 agosto 2019 – Cantieri del Mediterraneo/Commissione**(Causa T-335/19) ⁽¹⁾**

(2019/C 357/54)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 246 del 22.7.2019.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT